

REGOLAMENTO (CEE) N. 2236/89 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 4202/88 che fissa i prezzi di riferimento dei prodotti della pesca per la campagna 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1495/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 6, primo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 4202/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988⁽³⁾, ha fissato i prezzi di riferimento per i prodotti della pesca, fra cui i calamari congelati ;considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3611/84 della Commissione, del 20 dicembre 1984, che fissa coefficienti di adeguamento per i calamari congelati⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2235/89⁽⁵⁾, tali coefficienti si applicano anche per la fissazione dei prezzi di riferimento di cui all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 ;considerando che, con regolamento (CEE) n. 2235/89 sono stati introdotti coefficienti specifici per il calamaro « *Loligo opalescens* » ; che occorre pertanto modificare i prezzi di riferimento applicabili a tale specie ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*Al punto 2, lettera B dell'allegato del regolamento (CEE) n. 4202/88, la parte relativa ai calamari (*Loligo* spp.) di cui al codice NC 0307 49 è modificata come segue :

	• Calamari <i>Loligo</i> spp.		
ex 0307 49 39	— <i>Loligo patagonica</i> :	interi, non puliti	1 114
		puliti	1 337
0307 49 31	— <i>Loligo vulgaris</i> :	interi, non puliti	2 228
		puliti	2 674
0307 49 33	— <i>Loligo pealei</i> :	interi, non puliti	1 337
		puliti	1 560
ex 0307 49 39	— <i>Loligo opalescens</i> :	interi, non puliti	891
		puliti	1 058
ex 0307 49 39	— altre specie del genere <i>Loligo</i> :	interi, non puliti	1 225
		puliti	1 448

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1989.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1988, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 333 del 21. 12. 1984, pag. 41.⁽⁵⁾ Vedi pagina 76 della presente Gazzetta ufficiale.